

Comune di Cocquio Trevisago
Provincia di Varese

Via Roma,54

Tel 0332/975151
Fax 0332/700977

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N° 14 del 29/06/2012

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE (IMU)

L'anno duemiladodici, addì ventinove del mese di giugno alle ore 21:00, nella Sala Biblioteca in Contrada Motto dei Grilli n. 30, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria Seduta **Pubblica**, di **Prima** convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	BALLARIN MARIO	SI	NO	8	MARTINOIA MICHELA	SI	NO
2	CASTELLINI GIANNI MARIO	SI	NO	9	BEVILACQUA ANTONELLO LUIGI	SI	NO
3	DE MARTINO AGOSTINO	SI	NO	10	BARONE LUIGI	SI	NO
4	ROTA RICCARDO	NO	SI	11	MELONI GIOVANNA	SI	NO
5	CENTRELLA DANILO	NO	SI	12	SAVOLDI MARIA LUISA	SI	NO
6	GRIFFINI VITTORIO	SI	NO	13	LEMPI LEONARDO	SI	NO
7	NIGRI LUIGI	SI	NO				

PRESENTI: 11

ASSENTI: 2

Assiste Il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Volpe

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Mario Ballarin nella sua qualità di Il Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE (IMU)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che

- con D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 (disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale) è stata prevista l'istituzione, a decorrere dall'anno 2014 dell'imposta municipale propria (art.8 e seguenti);
- con D.L. 201/2011 convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n.214 è stata disposta (all'art. 13) l'anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012 con sua applicazione fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, e alle disposizioni del medesimo art. 13 del D.L. 201/2011;
- con il D.L. 16/2012 e con la relativa legge di conversione sono state apportate ulteriori modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 23/2011 e al D.L. 201/2011;

RITENUTO necessario adottare un regolamento IMU che disciplini l'applicazione dell'imposta nel Comune di Cocquio Trevisago, esercitando la potestà regolamentare di cui all'art.52 del D.Lgs. 23/2011 e dell'art. 13 comma 13 del D.L. 201/2011;

EVIDENZIATO che:

- a) nel regolamento in oggetto l'imposta –nei margini consentiti dalla legge- è stata disciplinata a livello comunale in linea di continuità, per quanto possibile, con la precedente esperienza ICI e con le relative norme regolamentari;
- b) il regolamento si limita a disciplinare gli aspetti da dettagliare o su cui esercitare le scelte che la legge ha riservato alla sfera di autonomia dei comuni; per ogni altro aspetto del tributo e delle sue modalità applicative occorre far riferimento alle specifiche norme di legge in materia di imposta municipale propria (art.8 e ss. del D.Lgs. 23/2011 e successive modifiche ed integrazioni-art.13 del D.L. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni) e alle generali previsioni di legge in materia di tributi locali;

VISTI:

- gli articoli 52 del D.Lgs. 446/97 e art.7 del D.Lgs. 267/2000 sui poteri regolamentari del comune, nonché -in particolare la potestà regolamentare in materia di IMU- gli articoli 14 comma 6 del D.Lgs. 23/2011 e art. 13 del D.L. 201/2011;
- il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n.504 e successive modificazioni ed integrazioni relativo all'istituzione e disciplina dell'imposta comunale sugli immobili;
- l'art. 53 comma 16 della legge n.388 del 23.12.2000 così come modificato dall'art.27 comma 8 della legge n.448 del 28.12.2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e successive modificazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purchè approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;
- il comma 12 bis, ultimo periodo, dell'art. 13 D.L. 201/2011- introdotto dalla legge di conversione del D.L. 16/2012- in cui è previsto che i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione IMU entro il 30 settembre 2012 in deroga a quanto previsto dagli articoli 172 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 267/2000 e dall'art.1 comma 169 del D.Lgs.296/2006;

DATO ATTO che il presente Regolamento, composto di n.20 articoli è stato esaminato dalla Commissione Regolamenti nella seduta del 14 giugno 2012;

Visto l'art.42, comma 2, lettere b) ed f) del D:Lgs. 18/8/2000 n.267;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Proceduto alla votazione per alzata di mano con il seguente esito:

Presenti n. 11, Votanti n. 11, Favorevoli n. 11, Contrari o Astenuti nessuno;

DELIBERA

1. di approvare il nuovo "Regolamento dell'Imposta Municipale (IMU)", composto di n.20 articoli, che si allega alla presente proposta di deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, il citato Regolamento avrà efficacia a decorrere dal 01.01.2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Proceduto ad autonoma votazione per alzata di mano con il seguente esito:

Presenti n. 11, Votanti n. 11, Favorevoli n. 11, Contrari o Astenuti nessuno;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.



**COMUNE DI COCQUIO TREVISAGO
PROVINCIA DI VARESE**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE**

“I.M.U.”

(Approvato con Deliberazione Consiliare n..... del)

SOMMARIO

ARTICOLO 1: OGGETTO	3
ARTICOLO 2: DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE	3
ARTICOLO 3: ABITAZIONE POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETA' O DI USUFRUTTO DA ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO E CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO ITALIANO- PERTINENZA	3
ARTICOLO 4: DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI	3
ARTICOLO 5: AREE FABBRICABILI CONDOTTE DA COLTIVATORI DIRETTI ED IMPRENDITORI AGRICOLI	4
ARTICOLO 6: IMMOBILI UTILIZZATI DAGLI ENTI NON COMMERCIALI	4
ARTICOLO 7: RIDUZIONE FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI E FABBRICATI DI INTERESSE STORICO	4
ARTICOLO 8: AREE FABBRICABILI DIVENUTE INEDIFICABILI	5
ARTICOLO 9: VERSAMENTI EFFETTUATI DA UN CONTITOLARE	5
ARTICOLO 10: ATTIVITA' DI CONTROLLO ED INTERESSI MORATORI	5
ARTICOLO 11: RIMBORSI E COMPENSAZIONE	6
ARTICOLO 12: ATTIVITA' DI RECUPERO	6
ARTICOLO 13: VERSAMENTI MINIMI	6
ARTICOLO 14: DIFFERIMENTO DEI VERSAMENTI	6
ARTICOLO 15: DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO	6
ARTICOLO 16: ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO	7
ARTICOLO 17: RISCOSSIONE COATTIVA	7
ARTICOLO 18: ALIQUOTE	7
ARTICOLO 20: ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO	7

ARTICOLO 1: OGGETTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n.446 disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n.214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

ARTICOLO 2: DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Ai sensi dell'art.13, comma 2 del D.L. n.201/2011, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n.214, per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
2. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione calcolata in proporzione alla quota posseduta, si applicano anche al soggetto che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

ARTICOLO 3: ABITAZIONE POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETA' O DI USUFRUTTO DA ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO E CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO ITALIANO- PERTINENZA

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione:
 - a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;
 - b) l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani, non residenti in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata.
2. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace le eventuali pertinenze.
3. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

ARTICOLO 4: DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art.5 del D. Lgs. n.504/1992

2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale può determinare periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.

ARTICOLO 5: AREE FABBRICABILI CONDOTTE DA COLTIVATORI DIRETTI ED IMPRENDITORI AGRICOLI

1. Ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n.446/1997, le aree fabbricabili possono corrispondere l'imposta municipale propria come terreno agricolo (esente nel Comune di Cocquio Trevisago) se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui articolo 58, comma 2, del D.Lgs. n.446/1997, conseguentemente la finzione giuridica non opera nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma associativa.
2. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, mentre per gli altri l'imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.

ARTICOLO 6: IMMOBILI UTILIZZATI DAGLI ENTI NON COMMERCIALI

1. L'esenzione prevista dall'art.7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

ARTICOLO 7: RIDUZIONE FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI E FABBRICATI DI INTERESSE STORICO

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i **fabbricati di interesse storico o artistico** di cui all'art.10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;
 - b) per i **fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili** e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi della Legge Regionale n.12/2005. Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni :
 - a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
 - b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
 - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
 - d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria ecc.);
 - e) edifici che non rispondono ai requisiti igienico-sanitari.

3. Non è considerato inagibile un fabbricato oggetto di interventi di restauro o ristrutturazione che non si sono resi necessari per ovviare alle condizioni elencate ai punti precedenti.
4. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:
 - dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
 - da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente.
5. La riduzione d'imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve essere dichiarata dal proprietario entro 60 giorni. L'ufficio tecnico comunale accerterà e verificherà quanto dichiarato entro i 60 giorni successivi al deposito della dichiarazione al protocollo comunale, confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate sulla base delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del precedente comma, o rigettando motivatamente la richiesta.

ARTICOLO 8: AREE FABBRICABILI DIVENUTE INEDIFICABILI

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva del nuovo Piano di Governo del Territorio e delle sue varianti oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta.
2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: non vi sia stata, o non vi sia in atto, un'utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate; non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
3. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno, fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 5.
4. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l'ultimo acquisto a titolo oneroso dell'area stessa.
5. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

ARTICOLO 9: VERSAMENTI EFFETTUATI DA UN CONTITOLARE

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

ARTICOLO 10: ATTIVITA' DI CONTROLLO ED INTERESSI MORATORI

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art.1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n.296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di due punti percentuali. Gli

interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ARTICOLO 11: RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 10 comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo articolo 13.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria.

ARTICOLO 12: ATTIVITA' DI RECUPERO

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 12,00.

ARTICOLO 13: VERSAMENTI MINIMI

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale imposta si intende complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

ARTICOLO 14: DIFFERIMENTO DEI VERSAMENTI

1. Nel caso di decesso avvenuto nel primo semestre dell'anno gli eredi, o anche un solo erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel secondo semestre dell'anno gli eredi, o un erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.
- 2.

ARTICOLO 15: DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di diciotto rate mensili.
2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza maggiorato di due punti percentuali. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.

3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l'ultimo estratto conto disponibile e l'estratto conto dell'anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito.
4. In caso di mancato pagamento di una rata:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c) l'importo non può più essere rateizzato.

ARTICOLO 16: ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera m, del D.Lgs. 446/97 e dell'art.9, comma 5, del D.Lgs. 23/2011 si applica all'Imposta Municipale Propria l'istituto dell'accertamento con adesione¹, sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 218/1997 e con le modifiche introdotte dall'art. 13 comma 13 del D.L.201/2011 convertito in Legge n.214/2011.

ARTICOLO 17: RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997.

ARTICOLO 18: ALIQUOTE

1. L'aliquota è determinata avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale.
2. Per la determinazione annuale delle aliquote si rimanda ad apposita deliberazione del Consiglio Comunale. In caso di mancata deliberazione per l'anno successivo, rimangono automaticamente in vigore le aliquote previste per l'anno in corso.

ARTICOLO 20: ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.

¹ E' in sostanza un procedimento mediante il quale si addiviene ad una definizione dell'accertamento concordata in sede di contraddittorio con il contribuente, che è invitato dall'Ufficio o presenta istanza dopo aver ricevuto la notifica di un avviso di accertamento..

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE (IMU)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Motivazione:

Li, 22/06/2012




Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Volpe

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Motivazione:

Li, 22/06/2012



Il Responsabile del Settore
Panza rag. Roberto

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Mario Ballarin

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Volpe

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il :
17/07/2012 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Volpe

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/07/2012

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Cocquio Trevisago
Li, 27/07/2012

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Volpe

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Cocquio Trevisago
17/07/2012

Il Responsabile del Settore Affari Generali
Marco Bonavia

